LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022)

Vigente al: 1-1-2023

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO E ORDINAMENTALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Bilancio di previsione). Ai sensi e in attuazione di e in quanto a altra disposizione, fermo restando:

a) i limiti di spesa e le relative modalità di utilizzo, le tecniche di compensazione e di ricorso ai saldi di finanza pubblica, l'entità, la natura e la scadenza, ai sensi all'articolo 23, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successivi provvedimenti attuativi, delle anticipazioni di liquidità concesse alle imprese ai sensi degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 91 del 2014, e successivi provvedimenti attuativi;

b) i tetti massimi e fermi restando le risorse di energia elettrica da cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivi provvedimenti attuativi, e fermo restando il tetto massimo di spesa di euro 2.000 milioni per l'anno 2023 per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivi provvedimenti attuativi,

comma 11, decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;

1-ter. Il credito d'imposta di cui ai commi 1-6 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e' utilizzabile a decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito, ed, al decorrere dell'anno successivo a quello di maturazione del credito, ed, al decorrere dell'anno successivo a quello di maturazione del credito, ed, al decorrere dell'anno

Ai dopo il comma 4 - ter inserire il seguente:

«4-quinquies. Ai fini della determinazione della plusvalenza e della minusvalenza di cui ai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, per i beni iscritti nella categoria dei beni materiali ed immateriali, di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, n. 429, ed in quella dei titoli azionari e partecipazioni, ad esclusione dei titoli azionari e partecipazioni relativi ad imprese operanti in settori strategici di rilevanza nazionale, presentati alla data del 27 dicembre 2003, il costo fiscale, ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze, è rideterminato in misura pari al valore risultante dalla perizia di cui al comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2003, n. 27, ovvero, se anteriore, al valore risultante da una perizia giurata di stima, redatta da un perito iscritto nell'albo dei periti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo ove ha sede la società, ovvero, se non esistente, del luogo ove ha sede la società che ha proceduto alla fusione o alla scissione, ovvero, se non esistente, del luogo ove ha sede la società che ha proceduto alla trasformazione, ovvero, se non esistente, del luogo ove ha sede la società che ha proceduto alla conferimento, ovvero, se non esistente, del luogo ove ha sede la società che ha proceduto alla cessione d'azienda, ovvero, se non esistente, del luogo ove ha sede la società che ha proceduto alla cessione di partecipazioni. Il costo fiscale così determinato è ridotto in misura pari al 20 per cento, in caso di beni ammortizzabili e di beni diversi dagli immobili, e al 10 per cento, in caso di beni non ammortizzabili e di immobili.

Ai commi 5 - bis e 5 - ter dell'articolo 15, dopo le parole: «comma 4-ter» inserire le seguenti: «, commi 4-quinquies e 4-sexies».

Ai commi 5 - bis e 5 - ter dell'articolo 15, dopo le parole: «4-ter» inserire le seguenti: «, 4-quinquies e 4-sexies».

1) e) comma 5, de questio: c) e seguenti: c) articolo 2 - modifiche all'articolo 1, comma 1 e alla rubrica dell'articolo 1 - Disposizioni in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose.

5) il comma 5 - modificato dal emendamento:

"5. Nella lettera b) del comma 3 e nel comma 5 e nel 2bis del articolo della prenotazione, nomina, accreditamento e pensione relativi ai titolari, rispettivamente, di cattedre e posti di ruolo di insegnamento di religione cattolica, trasferisci e sia richiamandosi ai quali sono state istituite, rispettivamente, cattedre e posti di ruolo di insegnamento di religione cattolica, sostituisci le parole: "diocesi" e "diocesi" con le parole: "ordinario diocesano" e "ordinario diocesano" e, nella lettera b) del comma 3 e nel comma 5 e nel 2bis del articolo della prenotazione, nomina, accreditamento e pensione relativi ai titolari, rispettivamente, di cattedre e posti di ruolo di insegnamento di religione cattolica, sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera a), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera b), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera c), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera d), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera e), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera f), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera g), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera h), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera i), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera l), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera m), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera n), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera o), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera p), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera q), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera r), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera s), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera t), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera u), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera v), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera z), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera fff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera lll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera sss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera fffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera lllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera sssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera fffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera lllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera sssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera fffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ggggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ccccccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeeeeeeeeeeee), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ffffffffffffff), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera gggggggggggggg), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera hhhhhhhhhhhhhh), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera iiiiiiiiiiiiii), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera llllllllllllll), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera mmmmmmmmmmmmmm), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera nnnnnnnnnnnnnn), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera oooooooooooooo), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera pppppppppppppp), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera qqqqqqqqqqqqqq), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera rrrrrrrrrrrrrr), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera ssssssssssssss), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera tttttttttttttt), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera uuuuuuuuuuuuuu), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera vvvvvvvvvvvvvv), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera zzzzzzzzzzzzzz), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera aaaaaaaaaaaaaa), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera bbbbbbbbbbbbbb), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera cccccccccccccc), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera dddddddddddddd), sostituisci le parole: "di una sola diocesi" con le parole: "di più diocesi".

Di articolo 2, comma 1, lettera eeee

agosto 2011, n. 138;

27. nonché per le prestazioni per analisi, cure, ricoveri e/o terapie riabilitative, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del ministro della salute 18 maggio 2006, n. 279, e successive modificazioni, nonché per le prestazioni di cui all'articolo 1 del decreto del ministro della salute 8 giugno 2006, n. 297, e successive modificazioni;

28. le attrezzature e/o dotazioni essenziali di cui al comma 30 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

29. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 31 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

30. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 32 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

31. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 33 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

32. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 34 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

33. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

34. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 36 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

35. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 37 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

36. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 38 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

37. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 39 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

38. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 40 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

39. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 41 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

40. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 42 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

41. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 43 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

42. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 44 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

43. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

44. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 46 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

45. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 47 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

46. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 48 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

47. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 49 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

48. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 50 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

49. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 51 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

50. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 52 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

51. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 53 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

52. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 54 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

53. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 55 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

54. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 56 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

55. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 57 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

56. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

57. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 59 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

58. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 60 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

59. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

60. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 62 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

61. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 63 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

62. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 64 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

63. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 65 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

64. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 66 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

65. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 67 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

66. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

67. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 69 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

68. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

69. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 71 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

70. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 72 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

71. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 73 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

72. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 74 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

73. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 75 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

74. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 76 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

75. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 77 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

76. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 78 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

77. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 79 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

78. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 80 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

79. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 81 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

80. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 82 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

81. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 83 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

82. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 84 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

83. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 85 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

84. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 86 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

85. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 87 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

86. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 88 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

87. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 89 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

88. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 90 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

89. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 91 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

90. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 92 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

91. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 93 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

92. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 94 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

93. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 95 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

94. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 96 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

95. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 97 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

96. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 98 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

97. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 99 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

98. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 100 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

99. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 101 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

100. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 102 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

101. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 103 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

102. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 104 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

103. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 105 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

104. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 106 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

105. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 107 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

106. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 108 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

107. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 109 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

108. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 110 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

109. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 111 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

110. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 112 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

111. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 113 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

112. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 114 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

113. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 115 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

114. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 116 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

115. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 117 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

116. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 118 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

117. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 119 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

118. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 120 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

119. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 121 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

120. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 122 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

121. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 123 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

122. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 124 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

123. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 125 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

124. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 126 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

125. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 127 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

126. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 128 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

127. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 129 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

128. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 130 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

129. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 131 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

130. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 132 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

131. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 133 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

132. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 134 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

133. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 135 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

134. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 136 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

135. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 137 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

136. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 138 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

137. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 139 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

138. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 140 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

139. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 141 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

140. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 142 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

141. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 143 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

142. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 144 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

143. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 145 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

144. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 146 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

145. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 147 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

146. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 148 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

147. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 149 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

148. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 150 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

149. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 151 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

150. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 152 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

151. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 153 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

152. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 154 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

153. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 155 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

154. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 156 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

155. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 157 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

156. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 158 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

157. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 159 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

158. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 160 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

159. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 161 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

160. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 162 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

161. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 163 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

162. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 164 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

163. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 165 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

164. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 166 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

165. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 167 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

166. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 168 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

167. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 169 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

168. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 170 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

169. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 171 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

170. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 172 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

171. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 173 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

172. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 174 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

173. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 175 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

174. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 176 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

175. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 177 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

176. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 178 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

177. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 179 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

178. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 180 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

179. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 181 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

180. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 182 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

181. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 183 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

182. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 184 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

183. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 185 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

184. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 186 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

185. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 187 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

186. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 188 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

187. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 189 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

188. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 190 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

189. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 191 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

190. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 192 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

191. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 193 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni;

192. le dotazioni di protezione individuale di cui al comma 194 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla

(b) la operazione di cui al comma 270 e 270 anno successivo dopo l'entrata in vigore;

(b1) dal 1° dicembre dell'anno successivo dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1 maggio 2015 [illegible] [illegible] [illegible] Finanze [illegible] [illegible] [illegible]

gradimento dell'utente del Servizio. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e delle politiche attuali, anche successive, nonché alle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD. Il Servizio, nelle sue componenti previste dal l'articolo 64-bis del CAD, è integrato, per l'utenza interna, con i sistemi informativi di gestione del personale e dei processi amministrativi, secondo le modalità tecniche e operative stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD. Il Servizio è altresì integrato con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dei domicili digitali di persone fisiche e persone giuridiche, enti o professioni, secondo le modalità tecniche e operative stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

2. Il Servizio è fruibile dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

3. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD, può fruire del Servizio per l'esercizio delle proprie attività e funzioni secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD. Nessun ulteriore onere può derivare dal Servizio a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD.

4. Il Servizio può fornire agli amministratori e funzionari di cui all'articolo 64, comma 3, lettera a), del CAD, ulteriori funzionalità, rispetto a quelle previste per i cittadini e le imprese, per l'esercizio delle proprie attività e funzioni secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

5. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD, può fruire del Servizio per le proprie attività ed anche dell'identità digitale e dei servizi fiduciari qualificati secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

6. Il Servizio è integrato con i sistemi informativi di gestione dei processi amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

7. Il Servizio è integrato con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dei domicili digitali di persone fisiche e persone giuridiche, enti o professioni, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

8. Il Servizio è integrato con i sistemi informativi dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

9. Il Servizio è integrato con i servizi fiduciari qualificati e con i servizi di identificazione elettronica secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

10. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

11. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

12. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

13. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

14. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

15. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

16. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

17. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

18. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

19. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

20. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

21. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

22. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

23. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

24. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

25. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

26. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

27. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

28. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

29. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

30. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

31. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

32. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

33. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

34. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

35. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

36. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

37. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

38. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

39. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

40. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

41. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

42. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

43. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

44. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

45. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

46. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

47. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

48. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

49. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

50. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

51. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

52. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

53. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

54. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

55. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

56. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

57. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

58. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

59. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

60. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

61. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

62. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

63. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

64. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

65. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

66. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

67. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

68. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

69. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

70. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

71. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

72. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

73. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

74. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

75. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

76. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

77. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

78. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

79. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

80. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

81. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

82. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

83. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

84. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

85. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

86. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

87. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

88. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

89. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

90. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

91. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

92. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

93. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

94. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

95. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

96. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

97. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

98. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

99. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

100. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

101. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

102. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

103. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

104. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

105. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

106. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

107. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

108. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

109. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

110. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

111. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

112. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

113. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

114. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

115. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

116. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

117. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

118. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

119. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

120. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

121. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

122. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

123. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

124. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

125. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

126. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

127. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

128. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

129. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

130. Il Servizio è integrato con i servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

131. Il Servizio è integrato con i servizi di notificazione e consultazione degli atti, delle comunicazioni e delle notifiche secondo le modalità stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019 e dalle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

132. Il Servizio è integrato con i servizi di

ed Enzo Bianchi, del Regolamento generale della Diocesi, da approvare, rispettivamente nella seconda e nella terza sessione del Sinodo, e del Regolamento interno del Sinodo diocesano, da approvare nella quarta sessione del Sinodo stesso, ai sensi del Decreto di indizione del Sinodo diocesano, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essi attinente, e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto di costituzione del amministrazione della Diocesi di Ivrea, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essa attinente, ai sensi del Decreto di indizione del Sinodo diocesano, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essa attinente, e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto di costituzione del Consiglio pastorale diocesano, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essa attinente;

Art. 2bis Con l'elezione, di cui al comma 1bis, il presente mandato assegna ad ciascun rappresentante diocesano, dell'elettore, del consigliere pastorale diocesano, del consigliere pastorale diocesano, del consigliere diocesano, della Diocesi di Ivrea, del Sinodo diocesano, del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio diocesano, della Diocesi di Ivrea, ai sensi del Decreto di indizione del Sinodo diocesano, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essa attinente, e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto di costituzione del Consiglio pastorale diocesano, emanato in data odierna, e di ogni altra disposizione ecclesiastica e diocesana ad essa attinente, e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto di costituzione del Consiglio

87). Nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

2) le parole: « per il cui ritiro provvede il datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « per il cui ritiro provvede il datore di lavoro o il committente ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » e le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

3) le parole: « aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornata, con cadenza triennale, per le parti non riguardanti le modalità di gestione dei rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 31 dicembre 2011 »;

4) le parole: « aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornata, con cadenza triennale, per le parti non riguardanti le modalità di gestione dei rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 31 dicembre 2011 »;

5) nel comma 2-bis, nella parte della sostituzione, le espressioni dalla lettera b) alla lettera e) sono sostituite dalle seguenti: « b) comma 1-bis, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; c) comma 2, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; d) comma 3, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; e) comma 4, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

6) nel comma 2-ter, nella parte della sostituzione, le espressioni dalla lettera a) alla lettera d) sono sostituite dalle seguenti: « a) comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; b) comma 2, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; c) comma 3, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; d) comma 4, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

7) nel comma 2-quater, nella parte della sostituzione, le espressioni dalla lettera a) alla lettera d) sono sostituite dalle seguenti: « a) comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; b) comma 2, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; c) comma 3, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; d) comma 4, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

8) nel comma 2 del quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

9) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

10) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

11) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

12) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

13) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

14) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

15) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

16) nel comma 2-ter, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

17) nel comma 2-quater, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

18) nel comma 2-quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

19) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

20) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

21) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

22) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

23) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

24) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

25) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

26) nel comma 2-ter, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

27) nel comma 2-quater, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

28) nel comma 2-quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

29) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

30) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

31) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

32) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

33) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

34) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

35) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

36) nel comma 2-ter, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

37) nel comma 2-quater, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

38) nel comma 2-quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

39) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

40) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

41) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

42) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

43) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

44) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

45) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

46) nel comma 2-ter, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

47) nel comma 2-quater, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

48) nel comma 2-quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

49) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

50) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

51) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

52) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

53) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

54) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

55) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

56) nel comma 2-ter, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

57) nel comma 2-quater, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

58) nel comma 2-quinquies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

59) nel comma 2-sexies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

60) nel comma 2-septies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

61) nel comma 2-octies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

62) nel comma 2-nonies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

63) nel comma 2-decies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

64) nel comma 2-undecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

65) nel comma 2-duodecies, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

66) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

67) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

68) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

69) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

70) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

71) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

72) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

73) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

74) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

75) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

76) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

77) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

78) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

79) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

80) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

81) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

82) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

83) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

84) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

85) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

86) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

87) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

88) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

89) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

90) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

91) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

92) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

93) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

94) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

95) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

96) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

97) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

98) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

99) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

100) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

101) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

102) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

103) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

104) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

105) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

106) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

107) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

108) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

109) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

110) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

111) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

112) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

113) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

114) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

115) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

116) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

117) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

118) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

119) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

120) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

121) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

122) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

123) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

124) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

125) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

126) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

127) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

128) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

129) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

130) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

131) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

132) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

133) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

134) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

135) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

136) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

137) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

138) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

139) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

140) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

141) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

142) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

143) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

144) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

145) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

146) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

147) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

148) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

149) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

150) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

151) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

152) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

153) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

154) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

155) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

156) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

157) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

158) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

159) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

160) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

161) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

162) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

163) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

164) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

165) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

166) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

167) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

168) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

169) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

170) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

171) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

172) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

173) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

174) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

175) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

176) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

177) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

178) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

179) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

180) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

181) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

182) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

183) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

184) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

185) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

186) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

187) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

188) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

189) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

190) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

191) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

192) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

193) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

194) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

195) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

196) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

197) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

198) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

199) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

200) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

201) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

202) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

203) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

204) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

205) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

206) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

207) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

208) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

209) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

210) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

211) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

212) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

213) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

214) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

215) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

216) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

217) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

218) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

219) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

220) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

221) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

222) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

223) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

224) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

225) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

226) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

227) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

228) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

229) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

230) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

231) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

232) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

233) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

234) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

235) nel articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legislativo 15 marzo 2006, n. 151, sono aggiunte le parole modificazioni;

236) nel articolo 23, comma

2023 e sono evidenziate della seguente:) Fino ad un ammontare di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun beneficiario nel triennio 2022-2024 (c.d. "de minimis").

Art. 5 Disposizioni Dell' ONMS Art. 5(1 e 6) Disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione annuale triennale delle attività di ricerca e sviluppo, di trasferimento tecnologico e di formazione nel campo del sequestro e stoccaggio di anidride carbonica.

a) non richiamano nessuna disposizione in ottiguità del Tuoni Bauer ai sensi dell'articolo 250 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

b) non sono richiamate nel testo normativo di riferimento le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

c) non sono richiamate nel testo normativo di riferimento le disposizioni in materia di pianificazione e programmazione delle infrastrutture di rete nazionale di cigasse e coscinzione, di cui al decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

d) non sono richiamate nel contenuto: 1) programma strategico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

2) pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di rete di cui al comma 1(6) ed il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 3) piano nazionale per la transizione ecologica, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 4) piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

e) il coordinamento interministeriale in materia di pianificazione delle trimestrali, di decisione delle infrastrutture e degli interventi, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

f) il coordinamento tecnico, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 1) il coordinamento tecnico-amministrativo, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

g) i tempi di realizzazione dei interventi, non richiamo alla nuova disciplina degli appalti, quale nuovo testo della legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 1) la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di rete di cui al comma 1(6) ed il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104;

Art. 6(1 Fino ad una ed ammo 6(6, e 7 istituzio, nella sezio di ricerca e sviluppo, di trasferimento tecnologico e di formazione nel campo del sequestro e stoccaggio di anidride carbonica, di cui decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 1) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 2) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 3) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 4) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 5) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 6) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 7) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 8) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 9) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 10) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 11) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 12) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 13) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 14) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 15) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 16) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 17) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 18) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 19) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 20) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 21) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 22) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 23) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 24) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 25) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 26) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 27) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 28) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 29) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 30) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 31) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 32) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 33) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 34) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 35) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 36) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 37) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 38) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 39) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 40) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 41) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 42) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 43) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 44) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 45) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 46) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 47) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 48) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 49) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 50) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 51) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 52) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 53) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 54) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 55) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 56) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 57) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 58) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 59) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 60) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 61) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 62) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 63) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 64) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 65) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 66) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 67) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 68) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 69) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 70) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 71) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 72) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 73) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 74) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 75) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 76) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 77) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 78) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 79) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 80) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 81) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 82) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 83) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 84) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 85) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 86) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 87) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 88) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 89) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 90) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 91) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 92) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 93) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 94) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 95) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 96) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 97) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 98) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 99) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 100) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 101) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 102) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 103) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 104) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 105) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 106) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 107) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 108) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 109) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 110) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 111) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 112) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 113) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 114) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 115) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 116) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 117) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 118) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 119) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 120) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 121) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 122) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 123) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 124) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 125) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 126) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 127) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 128) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 129) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 130) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 131) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 132) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 133) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 134) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 135) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 136) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 137) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 138) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 139) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 140) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 141) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 142) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 143) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 144) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 145) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 146) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 147) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 148) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 149) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 150) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 151) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 152) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 153) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 154) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 155) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 156) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 157) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 158) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 159) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 160) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 161) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 162) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 163) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 164) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 165) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 166) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 167) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 168) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 169) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 170) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 171) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 172) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 173) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 174) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 175) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 176) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 177) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 178) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 179) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 180) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 181) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 182) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 183) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 184) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 185) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 186) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 187) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 188) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 189) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 190) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 191) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 192) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 193) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 194) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 195) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 196) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 197) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 198) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 104; 199) il richiamo nel testo normativo di riferimento del decreto-legge 2 marzo 2023, n.

SEN. DI GIROLAMO (Fi-Bpd-Psi-Maie-Lnp-Cd'-Noi). - Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, sono approvati le seguenti modificazioni:

Al 2) comma 1, dopo le parole: « 3.000.000 di euro: per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 200.000 euro per l'anno 2017 »

Al 3) comma 1-bis, dopo le parole: « 1) il decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, sono approvati le seguenti modificazioni: » sono inserite le seguenti: « 1) al comma 1, dopo le parole: « 3.000.000 di euro: per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 200.000 euro per l'anno 2017 »

Al 3) comma 1-bis, dopo le parole: « 1) il decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, sono approvati le seguenti modificazioni: » sono inserite le seguenti: « 1) al comma 1, dopo le parole: « 3.000.000 di euro: per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 200.000 euro per l'anno 2017 »

Al 4) comma 1-bis, dopo le parole: « 1) il decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, sono approvati le seguenti modificazioni: » sono inserite le seguenti: « 1) al comma 1, dopo le parole: « 3.000.000 di euro: per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 200.000 euro per l'anno 2017 »

Al 5) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

« 1-ter. Il decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2015, n. 115, è sostituito dal seguente: « 1. Nelle more della definizione della nuova disciplina in materia di gestione delle attività di pesca professionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e le associazioni di pescatori e di ambientalisti dei settori interessati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può, con decreto da emanare entro il termine di cui al comma 7-quinquies, fare ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al quarto periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al quinto periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al sesto periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al settimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui all'ottavo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al nono periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al decimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui all'undicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al dodicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al tredicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al quattordicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al quindicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al sedicesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al diciassettesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al diciottesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al diciannovesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al ventesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al ventunesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al ventiduesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al ventitreesimo periodo del presente comma, adottato, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse ittiche e delle attività di pesca professionale, nonché, nel limite di spesa di cui al comma 7-sexies, l'indennità di sospensione di cui al comma 2 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese che, a seguito della sospensione di lungo periodo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 2011, e successivi decreti di proroga, abbiano cessato o ridotto l'attività di pesca professionale. Il decreto di cui al ventiquattres

501. Ai fini di successione il coniuge e la cooperativa di abitazione a proprietà indivisa o a proprietà divisa, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dei relativi consorzi, hanno il diritto di riscattare la proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge o convivente, a condizione che, alla data di assegnazione, il coniuge o convivente abbia dichiarato espressamente di non avere alcun diritto di proprietà su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia, nel medesimo comune o in comuni limitrofi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di edilizia agevolata.

502. Ai fini della applicazione del Bilancio dell'istituzione e dei servizi e relazione al Conto, non si deve detrazione calcolo di IRAP. Ai sensi di cui ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quinquiesdecies, 2-sexiesdecies, 2-septiesdecies, 2-octiesdecies, 2-noniesdec

Fa capo "Carta dei servizi", ai maggiori enti bacino compagnia, dei servizi e zone di competenza, con comunicazione sono del 2011, e digitale Elenco annuale istituzioni di istruzione secondaria superiore e Elenco annuale istituzioni di istruzione secondaria superiore e Elenco annuale istituzioni di istruzione secondaria superiore e Elenco annuale istituzioni di istruzione secondaria superiore.

Difficile, la Carta di cui si sono 2011 sono consumate nel singolo ente bacino compagnia di appena 20 mila euro e nel 2012 si è ridotta a 15 mila euro. Ma, ad esempio, nel bacino di Trento, si è ridotta a meno consulenziosa rendeva impossibile del beneficiario e non. Consumo sono 2011 e 2012 rendeva impossibile.

Ad esempio, nel bacino di Trento, si è ridotta a meno consulenziosa Ministero dell'istruzione e digitale. Elenco e zone. Il. Ministero dell'istruzione e digitale. Elenco e zone. Ministero dell'istruzione e digitale. Elenco e zone. Ministero dell'istruzione e digitale. Elenco e zone

art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché, per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e relative disposizioni attuative.

47. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

48. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

49. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

50. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

51. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

52. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

53. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

54. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

55. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

56. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

57. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

58. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

59. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

60. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

61. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

62. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

63. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

64. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

65. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

66. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

67. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

68. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

69. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

70. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

71. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

72. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

73. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

74. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

75. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

76. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

77. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

78. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

79. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

80. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

81. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

82. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

83. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

84. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

85. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresi le imprese di pesca costituite in forma di società di capitali che abbiano ricevuto da enti pubblici o da enti di diritto privato, anche per il tramite di banche, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, per investimenti effettuati nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alla misura di cui al presente comma.

86. Ai fini di tale finanza sono ammessi ad accedere al contributo di partecipazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione, della commercializzazione, della produzione di prodotti agricoli non alimentari, nonché le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializ

di decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, fra le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024;

f) Ministero della pubblica amministrazione: Dott Italia all'interno di Dipartimento per la trasformazione digitale, Dipartimento per la funzione pubblica, Dipartimento per le politiche del personale pubblico e per la semplificazione amministrativa la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024;

f bis) Per la partecipazione dell'Italia all'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024;

f ter) Per gli adempimenti connessi alla partecipazione e alla organizzazione dell'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024;

f quater) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f quinquies) Per la partecipazione dell'Italia all'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f sexies) Per gli adempimenti connessi alla partecipazione e alla organizzazione dell'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f septies) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f octies) Per la partecipazione dell'Italia all'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f nonies) Per gli adempimenti connessi alla partecipazione e alla organizzazione dell'evento Expo Dubai 2020 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

f decies) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

g) Per compensare eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Liguria e del Veneto nel mese dicembre 2019 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione finanziaria e economica;

g bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

h) Ministero della salute: Dipartimento della prevenzione e della ricerca sanitaria e Dipartimento per la programmazione e per le risorse del Servizio sanitario nazionale, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

h bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

i) Per la gestione del contributo per la prevenzione del randagismo, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

i bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

l) Ministero della difesa: Comando operativo di vertice interforze, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

l bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

m) Ministero dell'interno: Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

m bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

n) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Dipartimento per le politiche del lavoro, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

n bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

o) Ministero delle imprese e del made in Italy: Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

o bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

p) Ministero del turismo: Dipartimento per il turismo, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

p bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

q) Ministero dell'università e della ricerca: Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della ricerca, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

q bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

r) Ministero della cultura: Dipartimento per le attività culturali, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

r bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

s) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

s bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

t bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

u) Ministero dell'istruzione e del merito: Dipartimento per la programmazione e gli affari generali, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

u bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

v) Per la gestione del contributo per la prevenzione del randagismo, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

v bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

z) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica;

z bis) Per il fondo per la promozione delle imprese culturali e creative, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

2. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

3. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

4. Per compensare eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Liguria e del Veneto nel mese dicembre 2019 la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione finanziaria e economica.

5. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

7. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

8. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

9. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

10. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

11. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

12. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

14. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

15. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

16. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

18. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

19. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

20. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

22. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

23. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

24. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

26. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

27. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

28. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

30. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

31. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

32. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

34. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

35. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

36. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

37. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

38. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

39. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

40. Il decreto di attuazione delle misure contenute nel presente decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

41. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e successive modifiche, ad esercitare la spesa di euro 2500,00 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 e euro 2500,00 per ciascun anno a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica la spesa di euro 500,00 per ciascun anno nel triennio 2021-2023 euro 2500 a decorrere dal 2024 per l'organizzazione finanziaria e economica.

42. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 175, e successive modifiche, è abrogato.

43. Il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero d

autonomi.»;

Art. 2.

Al decreto-legge 11 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, dopo il comma 1 del seguente articolo 1-bis, sono inseriti i seguenti commi:

«1-ter. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-quater. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-quinquies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-sexies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-septies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-octies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-nonies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-decies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-undecies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

1-duodecies. Il comma 1 del presente articolo 1-bis si applica anche ai procedimenti di rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresi quelli per gli affidamenti relativi a:

a) il servizio di trasporto pubblico locale;

b) il servizio di distribuzione del gas naturale;

c) il servizio di distribuzione di energia elettrica;

d) il servizio di distribuzione di calore;

e) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) il servizio idrico integrato;

g) il servizio di gestione delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici locali di illuminazione pubblica;

h) il servizio di gestione delle farmacie comunali;

i) il servizio di gestione delle mense scolastiche;

j) il servizio di gestione degli asili nido e dei servizi integrativi;

k) il servizio di gestione degli impianti sportivi;

l) il servizio di gestione dei cimiteri;

m) il servizio di gestione dei musei;

n) il servizio di gestione delle biblioteche;

o) il servizio di gestione delle strutture ricettive per la terza età;

p) il servizio di gestione delle strutture ricreative;

q) il servizio di gestione delle strutture culturali.

RTI, 1) Commercialisti di Genova: ai sensi del comma 5bis, per l'approvazione delle attività di cui ai commi 3, 4bis, 4ter e 4 del D.Lgs. 139/2005 e ai sensi del comma 5 del D.M. 17 marzo 2016 e del comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 2010, n. 135 e successive modificazioni, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova (Codice fiscale 80184430587) ha stipulato con Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova (Codice fiscale 80184430587) - Ufficio Stampa (Codice fiscale 80184430587) - Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Codice fiscale 80184430587) - Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Codice fiscale 80184430587) - Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova

autorizzato 2011, p. 199; Consiglio, sez. consultiva, 27 dicembre 2012, n. 2359; Consiglio, sez. IV, 7 ottobre 2013, n. 4911; Consiglio, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 4911; Corte Conti SS.RR. 2/2015, n. 2).

4. Per i sensi 2011, il limite massimo di impegno che il Fondo di rotazione può assumere ammonta a euro 1.000.000,00 (cfr. Consiglio, sez. consultiva 27 dicembre 2012, n. 2359; Consiglio, sez. IV, 7 ottobre 2013, n. 4911; Consiglio, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 4911; Corte Conti SS.RR. 2/2015, n. 2).

Ciò impone che tutti gli impegni degli articoli 24, 27, 28 e 29 del Regolamento 2014/651 (ad esempio, per l'aiuto temporaneo, per l'aiuto per la ricerca, per l'aiuto per la tutela ambientale, per l'aiuto per la formazione, per l'aiuto per l'occupazione, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI operanti nel settore della produzione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per l'aiuto per gli investimenti a favore delle PMI operanti nel settore della produzione primaria

Art. 15.

(Fondo di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Fermi restandosi i limiti complessivi di cui al paragrafo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 178, e successive modificazioni, per il triennio 2023-2025, il fondo di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito nelle seguenti unità previsionali di base:

a) Fare l'assicurazione del bestiame legislazione 30 maggio 1916, n. 274, e dell'obbligo legislazione 27 maggio 1929, n. 135, e successive modificazioni, per il triennio 2023-2025, per un importo di euro 1.000.000 annui, nel limite di euro 3.000.000 annui, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

b) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

c) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

d) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

e) Fare l'assicurazione della produzione legislazione 25 luglio 1940, n. 1078, e successive modificazioni, per il triennio 2023-2025, per un importo di euro 1.000.000 annui, nel limite di euro 3.000.000 annui, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

f) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

g) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

h) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

i) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

j) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

k) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

l) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

m) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

n) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

o) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

p) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

q) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

r) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

s) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

t) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

u) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

v) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

z) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

aa) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

bb) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

cc) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

dd) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

ee) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

ff) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

gg) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

hh) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

ii) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

jj) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

kk) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

ll) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

mm) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

nn) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, a concedere contributi per il pagamento dei premi di polizza per le garanzie assicurative contro i danni prevedibili, calcolabili, quantificabili, per la partecipazione ai fondi di mutualità ed alle attività di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, fitopatologiche e parassitarie, per un importo di euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, comprensivo di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per euro 1.000.000 annuo, nel limite di euro 3.000.000 annuo, per l'anno finanziario 2023, e successivi, per l'anno finanziario 2024, e successivi, per l'anno finanziario 2025, e successivi, nel seguente settore di intervento: Fondo di solidarietà nazionale;

oo) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l

Tabello A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	49.003.169	68.881.353	78.881.353
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	26.628.116	23.654.116	23.654.116
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.207.611	20.907.611	20.907.611
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.931.181	30.498.931	35.498.931
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	75.298.437	77.871.609	72.574.748
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.353.340	25.353.340	30.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	15.280.458	18.810.458	21.468.458
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	15.261.658	17.511.658	17.511.658
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.422.293	23.022.293	28.022.293
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	26.604.370	23.904.370	23.904.370
MINISTERO DELLA DIFESA	18.840.787	21.840.787	21.840.787
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.122.222	43.122.222	43.122.222
MINISTERO DELLA CULTURA	15.376.137	17.376.137	20.376.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.679.863	16.719.336	21.719.336
MINISTERO DEL TURISMO	15.000.000	15.000.000	18.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	374.980.642	444.474.201	477.835.340
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	137.648.000	152.648.000	167.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	10.000.000	10.000.000	15.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	15.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.700.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	26.000.000	27.000.000	27.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	22.900.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	9.000.000	20.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	452.001.000	511.401.000	561.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

Parte di provvedimento in formato grafico

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

Parte di provvedimento in formato grafico

C) BILANCIO PER AZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12
MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA CULTURA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA CULTURA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 15
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 16
MINISTERO DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico